



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

**[C. Cost. Ordinanza 21 settembre 2016 \(dep. 20 ottobre 2016\) nr. 226, Pres. Grossi, Rel Criscuolo.](#)**

**Reati e pene – Prescrizione – Reati di competenza del Giudice di Pace – reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria – Previsione di un termine di tre anni – Manifesta infondatezza.**

La Corte *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con le ordinanze indicate in epigrafe.* Decisione con la quale la Corte ribadisce i principi enunciati allorquando, in precedenza, erano state sollevate analoghe questioni con riguardo alla disciplina della prescrizione per i reati di competenza del Giudice di Pace, chiarendo e ribadendo come “debba essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive”.

**[C. Cost. Ordinanza 5 ottobre 2016 \(dep. 24 ottobre 2016\) nr. 229 / 2016, Pres. Grossi Rel. Grossi](#)**

**Reati e pene – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – Previsione di una soglia di punibilità inferiore alla soglia di punibilità di**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

103291,38 euro prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte Costituzionale, per il reato di omesso versamento di IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data – Restituzione atti – Jus supeveniens.

La Corte, *ordina la restituzione degli atti al tribunale ordinario di Treviso*

[C. Cost. Ordinanza 5 ottobre 2016 \(dep. 24 ottobre 2016\) nr. 230 / 2016, Pres. Grossi Rel. Grossi.](#)

Reati e pene – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – Previsione di una soglia di punibilità inferiore alla soglia di punibilità di 103291,38 euro prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte Costituzionale, per il reato di omesso versamento di IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data – Restituzione atti – Jus supeveniens.

La Corte, *ordina la restituzione degli atti al tribunale ordinario di Avellino*

Con le decisioni sopra riportate la Corte – invitata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 bis D. Lgs. 74/2000 e in linea con quanto già deliberato (v. ordinanze 89 e 14 del 2016, 526 del 2015) - ha disposto la restituzione degli atti ai Giudici che avevano sollevato le rispettive questioni, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce delle modifiche apportate con la novella di cui al D. Lgs. 158/2015.

### **3. Sezioni Unite.**

Sez. Un., u.p. 27 ottobre 2016, Pres. Canzio, Rel. Montagni, ric. (omissis), P.G. (*concl. conf.*).  
(Informazione provvisoria)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **Impugnazione – Appello - Parte civile non appellante – Concessione della provvisoria – Violazione principio devolutivo – Insussistenza.**

(Artt. 538, 539, 574, 597 c. 1 e 3, 598, 600, 612 c.p.p.)

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito all'udienza pubblica del 27 ottobre 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

“Se violi il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante”.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: *“Negativa”*.

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 29398/16 della Sez. III Pen. del 27 aprile 2016 (dep. 13 luglio 2016, Pres. Fiale, Est. Andronio Imp. (omissis), pubblicata nella newsletter n. 10.

**Sez. Un., c.c. 27 ottobre 2016, Pres. Canzio, Rel. Andronio, ric. Galtelli, P.G. (concl. conf).**

**(Informazione provvisoria)**

#### **Motivi di Appello – Specificità dei motivi – Inammissibilità dell'impugnazione – Presupposti.**

(Artt. 581 c. 1 lett. C), 591 c. 1 lett. C) e 597 c. 1 c.p.p.)

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito all'udienza camerale del 27 ottobre 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

“Se, e a quali condizioni o limiti il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l'inammissibilità della impugnazione”.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: *“L'appello (al pari del ricorso per Cassazione), è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

*risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.*

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con provvedimento del Primo Presidente del 29 luglio 2016, pubblicata nella newsletter n. 11

### **QUESTIONI PENDENTI**

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. V sent. 13 maggio 2016 – 18 ottobre 2016 n. 44092, Pres. Bruno, Rel. Guardiano.](#)**

**Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.- Applicazione nel giudizio di legittimità – Criteri.**

In tema di esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del D. Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito o se la Corte di Cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara di ufficio, ex art. 129 c.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata e norma dell’art. 620 comma primo lett. L c.p.p.

Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 co I c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

**[Sez. V sent. 22 luglio 2016 – 28 ottobre 2016 n. 45533, Pres. Vessichelli, Rel. Amatore.](#)**

**Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.- Circostanze attenuanti generiche- Parametri differenti – Impossibilità di giustificare il diniego della prima sulla base di un implicito rigetto della concessione delle seconde.**

Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non può essere implicitamente desunto dalla mancata concessione delle circostanze attenuanti, posto che i parametri di valutazione previsti dal primo comma dell'art. 131 bis c.p. hanno prevalentemente natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno e particolare tenuità della condotta) mentre le circostanze da valutarsi ai fini della concessione delle attenuanti generiche hanno natura diversa, in prevalenza collegata ai profili soggettivi del reo, beneficiario di dette attenuanti.

**[Sez. V sent. 27 maggio 2016 – 24 ottobre 2016 n. 44634, Pres. Palla, Rel. Pezzullo.](#)**

**Circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.- Concessione – Compatibilità con il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. – Parametri di riferimento.**

La concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., operando i due istituti su due piani diversi: nel primo caso, infatti, l'ambito valutativo è circoscritto ai delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio e tiene conto del mero valore economico del danno e degli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa a seguito della condotta delittuosa complessivamente valutata; nel secondo caso l'ambito valutativo attiene ad una causa di esclusione della punibilità che non è ristretta ai reati contro il patrimonio e l'esiguità del danno costituisce solo uno dei segmenti valutativi, dovendo coniugarsi alle modalità della condotta, tali da determinare appunto la particolare tenuità del fatto.

**[Sez. I, sent. 1 aprile 2016– 18 ottobre 2016, n. 44118, Pres. Siotto, Rel. Mazzei.](#)**

**Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Ordinanze sindacali - Materia di igiene pubblica.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa né integranti la violazione di specifici obblighi sanzionati in via amministrativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza a ordinanze sindacali volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica.

**[Sez. IV, sent. 30 settembre 2016 – 19 ottobre 2016, n. 44327, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.](#)**

**Nesso di causalità – infortuni sul lavoro – condotta abnorme del lavoratore – interruzione del nesso di condizionamento – ragioni – eccentricità rispetto al rischio lavorativo che il garante deve governare.**

È interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

**[Sez. IV, sent. 30 settembre 2016 – 19 ottobre 2016, n. 44323, Pres. Blaiotta, Rel. Piccialli.](#)**

**Responsabilità colposa da sinistri stradali – diligenza del conducente – obbligo di prevedere imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili – sussistenza.**

Le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili. Pertanto la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

[Sez. V sent. 17 giugno 2016 – 20 ottobre 2016 n. 44351, Pres. Nappi, Rel. Micheli.](#)

**Tentativo – Applicabilità delle circostanze comuni – Parametri di riferimento.**

Nei reati contro il patrimonio la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

Analogamente, è configurabile la figura del delitto circostanziato tentato – con riferimento ad ipotesi aggravata – nel caso in cui la circostanza non si sia interamente realizzata solo per fattori estranei alla volontà dell'agente ma risulti dalle modalità del fatto che - in assenza di detti fattori - si sarebbe realizzata nel più grave esito preordinato.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

[Sez. II, sent. 11-25 ottobre 2016, n. 44953, Pres. Gallo, Rel. Iasillo.](#)

**Danneggiamento - Circostanze aggravanti - Danneggiamento commesso mediante forzatura della porta d'ingresso di un'abitazione - Applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.**

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta d'ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. La predetta aggravante, pertanto, non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato – e, a maggior ragione, la porta d'ingresso di un'abitazione posta all'interno di un condominio – la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale, ritenendo che correttamente il G.U.P. avesse qualificato il reato come danneggiamento non aggravato).

**[Sez. II, sent. 22 settembre-27 ottobre 2016, n. 45454, Pres. Diotallevi, Rel. Imperiali.](#)**

**Estorsione - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Minaccia di esercitare un diritto - Realizzata con particolare forza intimidatoria - Estorsione - Configurabilità - Fattispecie.**

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (In motivazione, la Corte ha osservato che anche l'uso di un'arma giocattolo, quando la persona offesa non riconosce, appunto, la natura di mero giocattolo, ha la medesima forza intimidatrice dell'uso di un'arma vera, sicché, comunque, non può ritenersi determinante in relazione alla riqualificazione giuridica del reato ai sensi degli artt. 56 e 393 c.p., anziché della ritenuta estorsione ex artt. 56 e 629 c.p.).

**[Sez. II, sent. 15 giugno-25 ottobre 2016, n. 44942, Pres. Fiandanese, Rel. D'Arrigo.](#)**

**Estorsione - Truffa - Criteri distintivi - Atteggiamento assunto dall'agente ed incidenza sulla volontà del soggetto passivo - Rilevanza - Fattispecie.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente. Si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il Giudice di merito avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, qualificando correttamente come estorsione la condotta dell'imputato, che, falsamente qualificandosi come Carabiniere, si era fatto consegnare dalle vittime del denaro sotto minaccia di sequestro del veicolo, di ritiro della patente di guida e di altre sanzioni amministrative).

**[Sez. II, sent. 6-27 ottobre 2016, n. 45447, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)**

**Falsità personale - Sostituzione di persona - Reato diverso - Assorbimento - Condizioni - Truffa - Concorso formale - Ammissibilità - Fattispecie.**

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. Ciò posto, deve ritenersi che il reato di sostituzione possa concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. (In motivazione la Corte ha osservato come, nella specie, si fosse in presenza di condotte poste in essere in momenti temporali differenti o, quantomeno, non del tutto



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

coincidenti: la sostituzione di persona, realizzatasi fornendo la copia di un falso documento di identità con attribuzione di un nominativo inesistente o di altra persona, era condotta avente un prodromo consumativo certamente anteriore rispetto a quello, necessariamente successivo, dell'uso del documento contraffatto per realizzare la truffa e come tali, a ragione della loro totale autonomia, non reciprocamente assorbibili).

**[Sez. V sent. 9 giugno 2016 – 26 ottobre 2016 n. 44976, Pres. Lapalorcia, Rel. Stanislao.](#)**

**Furto con strappo – Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 624 c.p. aggravata ex art. 625 c.p.**

Lo “strappo” richiamato dall'art. 624 bis c.p. come modalità attraverso la quale si spossa la vittima, è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitato sulla cosa e non sulla persona (visto che, altrimenti, concreterebbe il più grave delitto di rapina) ed è proprio l'esercizio di tale violenza, come diretto strumento dello spossamento del bene, che distingue il furto con strappo previsto dall'art. 624 bis c.p. dal furto disciplinato dall'art. 624 c.p. (a cui, certo, possono aggiungersi le aggravanti previste dall'art. 625 c.p., compresa quella della “*violenza sulle cose*”, che attiene però all'esercizio della forza finalizzata, anch'essa, alla sottrazione di un bene ma non consistente nello “strappo” del medesimo alla persona che la detiene su di sé).

**[Sez. IV, sent. 11 ottobre 2016 – 19 ottobre 2016, n. 44335, Pres. Blaiotta, Rel. Serrao.](#)**

**Lesioni personali colpose – responsabilità medica – decorrenza del tempo necessario a prescrivere – momento di insorgenza della malattia in fieri.**

Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

**[Sez. V sent. 21 settembre 2016 – 26 ottobre 2016 n. 44986, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **Omicidio preterintenzionale – Elementi essenziali – Elemento psicologico.**

Ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale elementi essenziali sono, secondo l'espresso dettato normativo, "gli atti diretti a percuotere e/o ferire, vale a dire atti diretti ad esercitare una coazione fisica sulla persona che abbiano come fine ultimo l'inflizione di una sofferenza, mentre l'elemento psicologico consiste nell'aver voluto (anche solo a livello di tentativo) l'evento minore (percosse o lesioni) e non ancora l'evento più grande, che costituisce solo la conseguenza diretta della condotta dell'agente. Correttamente pertanto viene escluso detto elemento soggettivo allorquando la condotta dell'imputato non sia diretta a procurare alcuna sofferenza (rilevante ex artt. 581 o 582 c.p.) ma sia finalizzata a procurare un "piacere", sia pure umanamente ed eticamente discutibile (*nel caso di specie la morte della vittima era avvenuta durante la pratica di giochi erotici a base sadomaso*).

#### **Sez. V sent. 14 giugno 2016 – 18 ottobre 2016 n. 44110, Pres. Savani, Rel. De Gregorio.**

#### **Sequestro di persona – Natura giuridica del reato in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 605 comma II nr. 2 – Conseguenze.**

In tema di sequestro di persona, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 605 comma II nr. 2 non modifica la natura giuridica del delitto in questione, che resta un reato contro la libertà personale e non un reato plurioffensivo: correttamente, pertanto, l'Autorità procedente non deve inviare l'eventuale avviso della richiesta di archiviazione al Ministero (che – per il tramite di un dirigente scolastico – aveva sporto querela), ove questi non rivesta la qualifica di persona offesa.

#### **C. Leggi speciali.**

#### **Sez. III, sentenza 7 aprile – 26 ottobre 2016 n. 45198 – Pres. Rosi – Rel. Liberati.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **Art. 4 legge 300/70 – Installazione impianti audiovisivi - Reato di pericolo – Effetti.**

L'art. 4 legge 300/70 costituisce un reato di pericolo in quanto diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature.

#### **[Sez. II, sent. 16 settembre-24 ottobre 2016, n. 44663, Pres. Diotallevi, Rel. D'Arrigo.](#)**

**Carte di credito - Possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita - Concorso tra le due condotte delittuose - Configurabile - Possesso di carta di credito di provenienza illecita - Reato permanente - Stato di flagranza - Sussiste - Fattispecie.**

Le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197 (oggi trasfuso nell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007), di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso. Ciò posto, il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, c.p.p., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza (*Fattispecie relativa ad un arresto eseguito per possesso di carta bancomat di provenienza furtiva, non convalidato dal Giudice sul rilievo che doveva ritenersi insussistente lo stato di flagranza poiché il prevenuto non era stato colto nell'atto di utilizzare la carta di credito*).

#### **[Sez. III, sentenza 7 aprile – 26 ottobre 2016 n. 45197 – Pres. Rosi – Rel. Liberati.](#)**

**Reati tributari – Art. 10 bis D. Lgs. 74/2000 – Impossibilità adempiere – Esclusione della responsabilità – Onere di allegazione – Effetti.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

L'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità, tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. Da ciò ne deriva che, ove il Giudice di merito ometta di considerare le allegazioni dell'imputato, sussiste il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

**[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 25 ottobre 2016 n. 44897 – Pres. Rosi – Rel. Gentili.](#)**

**Reati tributari – Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – Sottoscrizione fatture – Prova prestazione effettuata – Insussistenza.**

Le fatture non sono documenti per la cui perfezione è necessaria la sottoscrizione da parte di chi le abbia emesse essendo detta sottoscrizione necessaria, ai fini probatori, solo nel caso in cui la fattura contenga dichiarazioni accessorie in ordine all'avvenuto pagamento della prestazione in essa rappresentata. Da ciò ne deriva che poco rilievo ha, ai fini della effettività di quanto in esse riportato (come oggetto di prestazione), il fatto che le stesse siano state effettivamente sottoscritte dal soggetto apparentemente emittente.

*(Sulla scorta del principio sopra riportato la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inesistenti le operazioni, oggetto delle fatture incriminate, sulla base del mero disconoscimento della sottoscrizione da parte del soggetto che le aveva emesse).*

**[Sez. III, sentenza 21 giugno – 26 ottobre 2016 n. 45234 – Pres. Rosi – Rel. Manzon.](#)**

**Reati tributari – Indebita compensazione - Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – Momento consumativo del reato - Decorrenza della prescrizione.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Il reato di indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 si consuma al momento della presentazione del mod. F24 essendo questa la condotta con la quale si realizza l'indebita compensazione. Ciò che penalmente rileva, infatti, è il momento del mancato versamento causato dall'indebita compensazione e non quello della successiva dichiarazione reddituale. Da ciò ne deriva che il *dies a quo* dal quale far decorrere la prescrizione va individuato al momento della presentazione del modello F24.

[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 25 ottobre 2016 n. 44909 – Pres. Rosi – Rel. Gentili.](#)

**Stupefacenti – Art. 75 bis D.P.R. 309/90 – Applicazione delle misure - Convalida provvedimento del Questore – Presupposti – Annullamento – Effetti.**

In sede di convalida del provvedimento del Questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis D.P.R. 309/90, il Giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio *per relationem*, sulla correlazione tra modalità o circostanze dell'uso personale della sostanza stupefacente ed il pericolo per la sicurezza pubblica nonché sulla necessità ed urgenza oltre che congruità della misura adottata. L'assenza di indicazioni in ordine a tali presupposti costituisce violazione di legge deducibile in Cassazione.

L'annullamento del decreto di convalida comporta la perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente alle sole misure incidenti sulla libertà personale posto che una rinnovata convalida di esso troverebbe ostacolo nel travalicamento del termine di 48 ore, stabilito dalla legge a tale fine.

*(Nella motivazione della sentenza, nell'enunciare il su riportato principio, si da atto di un opposto orientamento giurisprudenziale quanto agli effetti dell'annullamento del decreto di convalida).*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. III, sentenza 5 maggio – 18 ottobre 2016 n. 43951 – Pres. Amoresano – Rel. Socci.](#)**

#### **Decreto penale di condanna - notifiche – Art. 168 c.p.p.**

In tema di opposizione a decreto penale di condanna, nel caso in cui la data di notificazione del decreto penale risultante sulla copia consegnata all'imputato sia diversa rispetto a quella indicata nell'originale, deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 168 c.p.p. secondo cui quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale valgono, per ciascun interessato, le attestazioni contenute nella copia notificata.

*(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra enunciato, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale perché tardiva).*

**[Sez. II, sent. 27 settembre-25 ottobre 2016, n. 44949, Pres. Fiandanese, Rel. Beltrani.](#)**

#### **Giudice di Pace - Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Richiesta di archiviazione - Opposizione della persona offesa - Instaurazione del contraddittorio cartolare - Provvedimento di archiviazione - Valutazione del contenuto dell'opposizione - Necessità - Fattispecie.**

Nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, l'opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero comporta l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, che, pur tuttavia, non esime il Giudice dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte dall'opponente, pena la violazione del diritto al contraddittorio, per la quale soltanto è normativamente previsto l'accesso al sindacato di legittimità con riguardo ai provvedimenti di archiviazione. (In applicazione del principio, ed in accoglimento del ricorso della persona offesa, la Corte ha annullato l'impugnato provvedimento di archiviazione, perché sprovvisto di sostanziale motivazione, trattandosi di modulo prestampato, che non dava neanche atto dell'avvenuta presentazione dell'opposizione all'archiviazione della p.o.).





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

**[Sez. II, sent. 4-27 ottobre 2016, n. 45445, Pres. Diotallevi, Rel. Recchione.](#)**

**Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - In genere - Dichiarazioni predibattimentali - Utilizzabilità - Presupposti - Irreperibilità del dichiarante - Accertamento - Modalità.**

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio al fine di dar conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante.

**[Sez. V sent. 11 maggio 2016 – 18 ottobre 2016 n. 44090, Pres. Sabeone, Rel. Pezzullo.](#)**

**Impugnazioni – Appello della parte civile – Accertamento richiesto per la riforma della sentenza assolutoria.**

La condanna al risarcimento del danno non può scaturire dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 secondo comma c.p.p. ma deve scaturire dall'accertamento della sussistenza del fatto e dalla responsabilità dell'imputato.

*(Principio ribadito dalla Suprema Corte che, nel caso di specie, ha annullato la sentenza della Corte di Appello che, nel ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado, su impugnazione della parte civile, non si era limitata alle valutazioni in ordine alla responsabilità civile ex art. 576 c.p.p., pronunciandosi invece anche agli effetti penali, rilevando l'intervenuta prescrizione del reato contestato (senza, peraltro, che sul punto venissero proposte specifiche censure)*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

**[Sez. V sent. 9 giugno 2016 – 26 ottobre 2016 n. 44974, Pres. Lapalorcia, Rel. Sabeone.](#)**

**Impugnazioni – Appello del Pubblico Ministero – Luogo di presentazione.**

Ai sensi dell'art. 582 comma primo c.p.p. la parte pubblica che voglia impugnare un provvedimento giurisdizionale (a differenza di quanto previsto per le parti private dal secondo comma di detto articolo) deve depositare tale atto nella Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

**[Sez. II, sent. 30 settembre-24 ottobre 2016, n. 44664, Pres. Davigo, Rel. Iasillo.](#)**

**Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Provvedimenti abnormi - Citazione a giudizio - Erronea dichiarazione di nullità - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.**

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con il quale il Giudice del dibattimento dichiara la nullità del Decreto di citazione a giudizio, sulla base dell'erroneo rilievo di una difformità tra l'imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell'Avviso di conclusione delle indagini preliminari (*In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo Decreto di citazione a giudizio*).

**[Sez. V sent. 16 giugno 2016 – 18 ottobre 2016 n. 44099, Pres. Bruno, Rel. Catena.](#)**

**Impugnazioni - Procedimento presso il Giudice di Pace - Termine per il deposito delle motivazioni – Decorrenza del termine per impugnare.**

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D. Lgs 28 agosto 2000 n. 274 – per la quale il Giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale – implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D. Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al Giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 c.p.p.

**[Sez. IV, sent. 30 settembre 2016 – 19 ottobre 2016, n. 44338, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.](#)**

**Ingiusta detenzione - Art. 314 c.p.p. – sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione - configurabilità del diritto alla riparazione – esclusione – limite – durata della custodia cautelare superiore alla pena astrattamente erogabile – risarcibilità limitata ai soli giorni eccedenti il massimo della pena.**

Non si configura il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

**[Sez. V sent. 14 giugno 2016 – 18 ottobre 2016 n. 44109, Pres. Savani, Rel. De Gregorio.](#)**

**Procedimenti speciali – Patteggiamento – Revoca del consenso – Momento ultimo.**

Il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena non è revocabile una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso.

*Si segnala la pronuncia in questione per l'apparente contrasto con altra (nr. 42992 – 2016) proveniente dalla stessa sezione e pubblicata nella precedente newsletter: in realtà, dalla lettura congiunta delle due sentenze (sottoscritte dal medesimo relatore), si deve ritenere che il consenso formulato dalla parte non possa essere revocato unilateralmente una volta che sia stato portato a conoscenza dell'altra parte ma che, tuttavia, qualora venga formulata una nuova proposta*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

*congiunta – proveniente quindi da entrambe le parti – la stessa debba e possa esser presa in considerazione dal Giudice, in luogo di altra già formulata, a patto che questi non abbia ancora ratificato il precedente accordo.*

#### **Sez. IV, sent. 30 settembre 2016 – 19 ottobre 2016, n. 44322, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.**

**Restituzione nel termine - Art. 175 c.p.p. – sentenza contumaciale ante L. n. 67/2014 – poteri dell'imputato restituito nel termine – richiesta di rito alternativo al giudice di appello – facoltà sussistenza – necessità di ulteriore istanza espressa di restituzione nel termine – esclusione.**

Una volta disposta la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis di tale Legge, l'imputato, il quale non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo senza dover formulare ulteriori istanze di rimessione nel termine per tale scopo.

#### **Sez. V sent. 14 giugno 2016 – 18 ottobre 2016 n. 44110, Pres. Savani, Rel. De Gregorio.**

**Ricorso per Cassazione - Condanna alle spese del Ministero in caso di rigetto.**

In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero di Giustizia in tema di reclamo per l'ingiusta detenzione, il Ministero ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore dell'Erario, dovendo essere in questo caso la Pubblica Amministrazione assimilata alle parti private richiamate nell'art. 616 c.p.p.

*Alla luce di detta interpretazione, la Suprema Corte ha condannato al pagamento delle spese processuali il Ministero dell'Istruzione che aveva proposto ricorso avverso il decreto del Gip che aveva archiviato il procedimento.*

#### **Sez. III, sentenza 22 settembre – 19 ottobre 2016 n. 44321 – Pres. Squassoni – Rel. Grillo.**

**Ricorso straordinario per Cassazione – Art. 625 bis c.p.p. – Correzione dell'errore – Modalità.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione che può portare alla sostituzione della precedente sentenza.

*(Nella motivazione della sentenza su riportata si dà atto di un opposto orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale si ritiene non necessario fissare una successiva udienza per la pronunzia sul ricorso originario)*

**[Sez. IV, sent. 22 settembre 2016 – 28 ottobre 2016, n. 45498, Pres. Romis, Rel. Tanga.](#)**

**Sentenza predibattimentale di proscioglimento in grado di appello – nullità assoluta di ordine generale – ragioni – autonoma disciplina della fase degli atti preliminari al giudizio in appello – non operatività dell'art. 129 c.p.p.**

La pronuncia con la quale la Corte d'Appello abbia dichiarato *de plano* l'estinzione del reato prima del dibattimento è affetta da nullità assoluta di ordine generale, in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato.

La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può infatti essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 c.p.p. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 c.p.p. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado.

In altri termini la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiara l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, è illegittima, in quanto il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Né tale sentenza è autorizzata dall'art. 129 c.p.p., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare solo in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche nella fase predibattimentale (*Nella fattispecie la Corte di Appello aveva pronunciato de plano, senza citare le parti per la camera di consiglio, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione*).

#### **[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 25 ottobre 2016 n. 44901 – Pres. Rosi – Rel. Gentili.](#)**

**Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. – Impugnazione – Legittimazione soggetto terzo titolare di un diritto reale – Sussistenza.**

Il soggetto terzo, titolare di un diritto reale sul bene oggetto del sequestro preventivo, è legittimato ad adire il Giudice dell'appello cautelare e, conseguentemente anche la Corte di Legittimità al fine di ottenere la libera disponibilità del bene, oggetto della misura emessa.

*(Nella motivazione della sentenza, nell'enunciare il su riportato principio, si dà atto di un opposto orientamento giurisprudenziale sostenuto dalla medesima sezione).*

#### **[Sez. III, sentenza 5 maggio – 28 ottobre 2016 n. 45470 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.](#)**

**Sequestro preventivo - Art. 2 D. Lgs. 74/2000 –Valore dei beni oggetto del sequestro – Pluralità di indagati.**

Il sequestro preventivo per equivalente, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato sicchè il Giudice, nell'autorizzare il sequestro o riesaminare il provvedimento che lo ha autorizzato, deve determinare con esattezza l'imposta evasa (pari all'effettivo profitto conseguito dall'operazione parzialmente inesistente), non potendo il profitto coincidere con gli elementi passivi fittizi indicati, pena la violazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l'entità del fatto.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Nel caso di pluralità di indagati il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ex art. 322 ter c.p., non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nell'impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile.

**[Sez. III, sentenza 5 maggio – 18 ottobre 2016 n. 43952 – Pres. Amoresano – Rel. Socci.](#)**

**Sequestro preventivo – Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Confisca per equivalente – Presupposti.**

In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 74/2000, escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale, impedisce l'applicazione, in questo caso, del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.

Il sequestro preventivo, astrattamente consentito dall'art. 143 legge 244/2007, nei confronti dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto (prezzo del reato) per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da dimostrarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato.

*(Si segnala all'attenzione del lettore la motivazione della sentenza su riportata per gli argomenti trattati)*

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 22 settembre 2016– 24 ottobre 2016, n. 44743, Pres. Vecchio, Rel. Tardio.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **Procedimento di sorveglianza- Contraddittorio- Decreto di inammissibilità dell'istanza *inaudita altera parte*- Ipotesi tassative- Nullità di ordine generale e assoluto.**

L'art. 678 comma 1 c.p.p. richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina di quello di esecuzione – art. 666 c.p.p. – che prevede che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, eccezion fatta per l'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 666 c.p.p., a norma del quale il presidente del tribunale di sorveglianza può emettere, *de plano*, decreto motivato di inammissibilità dell'istanza, sentito il pubblico ministero, qualora ravvisi la manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o nel caso di mera riproposizione di una richiesta già rigettata, legittimandosi la deroga alla regola del contraddittorio, nelle ipotesi tassativamente indicate, dall'assenza di ogni giudizio di merito o valutazione discrezionale. Ne consegue che ove il giudice dell'esecuzione abbia adottato un provvedimento *de plano* al di fuori delle ipotesi espressamente previste si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

#### **[Sez. I, sent. 15 luglio 2016– 24 ottobre 2016, n. 44726, Pres. Vecchio, Rel. Sandrini.](#)**

#### **Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014- Effetti sul giudicato- Trattamento sanzionatorio-Artt. 132 e 133 c.p.- Parametri.**

In tema di rapporto tra intangibilità del giudicato ed effetti delle decisioni della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 *bis* e 4 *vicies ter* del D.L. 30 dicembre 2005, n. 122, con la conseguente reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio dettato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena in favore del condannato a norma degli artt. 132 e 133 c.p., deve procedere attenendosi al rispetto sia dei limiti edittali previsti dalla originaria formulazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla tipologia di condotta e di sostanza





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

stupefacente oggetto di contestazione, sia delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuibile, con la conseguenza che la semplice giustapposizione dei due regimi sanzionatori ed il ricalcolo meccanico mediante riduzione pantografica delle pene devono essere considerati metodologicamente scorretti.

#### **F. Misure di prevenzione.**

**[Sez. I, sent. 27 giugno 2016– 18 ottobre 2016, n. 44186, Pres. Cavallo, Rel. Bonito.](#)**

**Art. 27 D.Lgs. n. 159 del 2011- Confisca non preceduta da sequestro anticipatorio- Impugnabilità- Limitazione diritti della difesa.**

Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello, ritenendo non corretta l'interpretazione dell'art. 27 D.Lgs. n. 159 del 2011 data dalla Corte distrettuale, secondo cui la richiesta della confisca di prevenzione non preceduta dal sequestro concretizzerebbe una incisiva limitazione del diritto difensivo della parte privata nel caso in cui il diniego della confisca deliberato in prime cure venisse riformato in sede di appello, in quanto in tale ipotesi la parte privata non avrebbe più strumenti per contrastare la decisione nel merito.*)

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

#### **5. Novità editoriali**

**Teresa Bene, Antonia Antonella Marandola** (a cura di) *COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE* Giuffrè

**Alessandro Bufalini:** *IL CONCORSO ANOMALO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE* Editoriale Scientifica

**Luca Cercola:** *LE INTERCETTAZIONI NELLA DINAMICA DEL PROCESSO PENALE* Giappichelli

**Paola Coco:** *IL CD. FEMMINICIDIO. TRA DELITTO PASSIONALE E RICERCA DI UN'IDENTITA' PERDUTA* Jovene

**Agostino De Caro** (coordinatore volume): *LA GIUSTIZIA PENALE PREVENTIVA. Ricordando Giovanni Conso* Giuffrè

**Alessandro De Vito, Francesco Fasolino, Vincenzo Ferrara, Assunta Tillo:** *CONCUSSIONE, INDUSSIONE, TRAFFICO DI INFLUENZE. PROFILI STORICO CRIMINOLOGICI* Aracne

**Lucia Di Ciommo:** *IL CODICE ANTIMAFLA* Primiceri Editore



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

**Antonio Di Tullio D'Elisiis** : *L'APPLICAZIONE DELLA MESSA ALLA PROVA PER GLI ADULTI E I MINORI. GIURISPRUDENZA, CRITICITA', STRATEGIE* Maggioli

**Adelmo Manna** (a cura di): *IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' TRA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA* Pacini Giuridica (Quaderno nr. 7 UCPI)

**L. Mazza, C. Mosca, M. Valentini, G. Scandone, P.F. Iovino, U. Pioletti**: *BREVIARIA DI DIRITTO PENALE. MATERIALI PER UNO STUDIO SULLA LEGALITA' PENALE* Editoriale Scientifica

**Ivan Salvadori**: *I REATI DI POSSESSO. UN'INDAGINE DOGMATICA E POLITICO – CRIMINALE IN PROSPETTIVA STORICO COMPARATA* Edizioni Scientifiche Italiane

**Baldassarre Santamaria**: *I NUOVI REATI TRIBUTARI E LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO* Aracne

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Ciclo di incontri: *EUROPA E DIRITTO PENALE* (Camera Penale Veronese)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Verona, mercoledì 2 novembre 2016 ore 15 Sala Convegni della Banca Popolare di Verona via San Cosimo 10

Convegno: ***MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DOVERI DEL GIUDICE PENALE – L'EREDITA' DELLA SENTENZA CONTRADA*** (Camera Penale di Modena)

Modena, venerdì 4 novembre 2016 ore 9.30 Aula Convegni Dipartimento di Giurisprudenza via San Geminiano 3

Convegno: ***LEGGE E POTERE NEL PROCESSO PENALE Pensando a Massimo Nobile*** (UCPI – Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”)

Bologna, venerdì 4 novembre 2016 ore 9.30 – sabato 5 novembre 2016 ore 9.30 Convento di San Domenico “Sala Bolognini”, Piazza San Domenico 13

Seminario: ***IL PROCESSO PENALE DEL GIUDICE DI PACE A 15 anni dalla sua introduzione: la prassi, la riforma del 2016 e le prospettive innovatrici*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

San Donà di Piave (VE), venerdì 4 novembre 2016 ore 15 Auditorium “Centro Culturale L. Da Vinci”, Piazza Indipendenza 13

Convegno: ***LA FEBRILE STAGIONE DELLA “CORTE DEL PRECEDENTE” –Riflessioni sulla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, lunedì 7 novembre 2016 ore 11.5 Auditorium Adone Zoli palazzo di Giustizia

Evento: ***AVV. SERAFINO FAMA' COMMEMORAZIONE XX ANNIVERSARIO*** (Camera Penale di Catania Serafino Famà)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Catania, mercoledì 9 novembre 2016 ore 9

Incontro di studio: ***FATTORE “TEMPO” E DIRITTI FONDAMENTALI. CASSAZIONE E CORTE EDU A CONFRONTO*** (SSM)

Roma, venerdì 11 novembre 2016, ore 9.30 Corte Suprema di Cassazione Aula Magna

Seminario: ***LA GIUSTIZIA IN MOVIMENTO TRA LEGGI DI RIFORMA E GIURISPRUDENZA***

Viterbo, venerdì 11 novembre 2015 ore 15, Aula Magna Complesso del san Carlo, via San Carlo 32

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – Dalla sentenza definitiva all'ingresso in carcere: le prime istanze del detenuto*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 11 novembre 2016 ore 15 Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirollo 9

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – Le misure alternative al carcere per chi abusa di alcool e droga*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 18 novembre 2016 ore 15 Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirollo 9

Convegno: ***LO STATO DELL'ARTE A QUINDICI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS 231/2001*** (Camera Penale Vicentina)

Vicenza, venerdì 18 novembre 2016 ore 15, Sala dei Fondatori, Centro Congressi Confartigianato, via E. Fermi 201

Convegno: ***LA DEPENALIZZAZIONE PREVISTA DAI DECRETI LEGISLATIVI NN. 7 E 8 DEL 2016*** (Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Trapani, venerdì 18 novembre 2016 ore 15.30, Palazzo di Giustizia- Aula “Giovanni Falcone”, via XXX Gennaio

Convegno: **“DELLE PENE SENZA DELITTO” – Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all'imputazione del sospetto** (Università degli Studi di Milano)

Milano, venerdì 18 novembre 2016 ore 9 Salone Pio XII sabato 19 novembre ore 9 Aula 201 Università degli Studi di Milano

Ciclo di incontri: **EUROPA E DIRITTO PENALE** (Camera Penale Veronese)

Verona, martedì 22 novembre 2016 ore 15 Sala Convegni della Banca Popolare di Verona via San Cosimo 10

Evento: **GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE** (Corte Suprema di Cassazione)

Roma, venerdì 25 novembre 2016 ore 9 Aula Magna Corte Suprema di Cassazione)

Incontro di studio: **ABUSO DI PUBBLICI POTERI E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO** (Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”)

Bologna, venerdì 25 novembre 2016 ore 15, Aula Magna - Via Ugo Foscolo 7

Convegno: **DIGITAL FORENSICD E CYBERCRIMES Risorse e rischi della rete** (Camera Penale Macerata “O. Olivelli – D. Valori”)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 14 – 1 novembre 2016**

Macerata, venerdì 25 novembre 2016 ore 15, Università di Macerata Polo Pantaleoni – Aula Blu via Peschiera Vecchia snc

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – I diritti dei detenuti***  
(Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 25 novembre 2016 ore 15 Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirolo 9

Ciclo di incontri: ***MAESTRI la lezione dei grandi avvocati penalisti. Incontro con ALBERTO PISANI*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, venerdì 15 novembre 2016 ore 15.30 Palazzo di Giustizia

Convegno: ***IL NUOVO DIRITTO AMBIENTALE Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*** (Università degli Studi di Firenze)

Firenze, venerdì 2 dicembre 2016 ore 10, Polo Scienze sociali – via delle Pandette 35 Ed. D4 aula 1.02

Seminario: ***I NUOVI DELITTI AMBIENTALI, UN ANNO DOPO In particolare: i delitti colposi di danno e di pericolo (art, 452 quinquies cp); i rapporti con le sanzioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Zelarino (VE) venerdì 2 dicembre 2016 ore 15, Centro Cardinal G. Urbani – via Visinoni 4/c